

Milano, 12 novembre 2014

Spett.le
Ordine degli Avvocati di Milano
c/o Palazzo di Giustizia
Via Freguglia, n.1
20122 Milano

ASGI / Ordine degli Avvocati di Milano – bandi selezione personale

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art.5 D.lgs. 215/03 – sono stati segnalati i bandi di selezione pubblica per operatore amministrativo contabile, operatore amministrativo specializzato e operatore qualificato.

Tra i requisiti necessari per l'ammissione alla selezione è indicato il possesso della ***cittadinanza italiana o della cittadinanza europea***.

Detto requisito è del tutto illegittimo perché l'art. 38 D.lgs. 165/01 riconosce il diritto di accesso a tutti i posti di lavoro pubblico che non implicano esercizio di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale ai sensi del DPCM 7.2.1994 n. 174, non solo ai cittadini di stati membri dell'Unione Europea, ma anche - dopo le modifiche introdotte dall'art. 7 L. 97 del 6.8.2013 - agli stranieri titolari di permesso di lungo periodo (che rappresentano più della metà degli stranieri presenti in Italia), ai familiari di cittadini dell'Unione Europea, ai titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

La limitazione tuttora esistente per i cittadini stranieri titolari di permesso unico “ordinario” appare in contrasto con l'art. 10 Conv. OIL 143/75, ma - a prescindere da tale violazione di norme sovranazionali - ciò che si vuol evidenziare è che, ammettendo alla selezione i cittadini comunitari, Voi stessi riconoscete che le figure professionali di cui si tratta **non implicano l'esercizio di pubbliche funzioni o la tutela dell'interesse nazionale** (come peraltro è di tutta evidenza) sicché l'esclusione delle categorie di cui si è detto – che godono del medesimo trattamento dei comunitari - appare palesemente illegittima.

Tale esclusione costituisce discriminazione, essendo un atto che in tema di “*accesso all'occupazione*” impone “*condizioni più svantaggiose (...) allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero*” (lett. c) art.43, comma 2, TU immigrazione.

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo pertanto:

- a modificare i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione a tutte le selezioni attualmente aperte, con eliminazione della clausola che impone il requisito del possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza europea, al fine di consentire la partecipazione a **tutti i cittadini di paesi terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 Dlgs 165/01;**
- a posticipare la data di scadenza per la presentazione delle domande dando **immediata e appropriata pubblicità** alla modifica del requisito, al fine di consentire la diffusione della notizia e la partecipazione a parità di condizioni di tutti gli aventi diritto.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno approfondimento, segnalandoVi che, in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo senza ulteriori avvisi in sede giudiziale al fine di ottenere il ripristino della parità di trattamento prevista dalla legge.

Distinti saluti.

Per ASGI – Servizio antidiscriminazione

avv. Alberto Guariso